SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 744)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GOZZINI, BREZZI, BRANCA, NAPOLEONI, RICCARDELLI, PASTI, LAZZARI e ROMANÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1980**

## Modifiche alle formule di giuramento

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale, con sentenza n. 117 del 1979, ha dichiarato l'illegittimità dei riferimenti religiosi nelle formule di giuramento previste dai codici, in quanto non contengono l'inciso « se credente » e quindi violano la libertà dei cittadini non credenti chiamati a compiere atti di significato, appunto, religioso e a contrarre vincoli nei confronti di un essere di cui disconoscono l'esistenza.

Il Parlamento non può ritenere conclusa la questione con la sentenza ricordata e accettare come definitiva la formula integrata dalla Corte con l'inciso « se credente ».

C'è, in primo luogo, un problema generale: se, cioè, nei termini stessi di « giurare », « giuramento » non debba riconoscersi, comunque, una eredità storica e una risonanza culturale in qualche modo di carattere religioso; e se, di conseguenza, non sia da perseguire, per coerenza di laicità (che non vuol dire affatto laicismo) e per un più profondo rispetto dei credenti (e dei credenti verso l'oggetto della loro fede), una distinzione più netta fra sfera civile e sfera religiosa, sostituendo il « giuramento » con una dichiarazione di impegno solenne.

È da rilevare che la Commissione consultiva per il nuovo codice di procedura penale ha imboccato proprio questa via. Infatti, nel progetto di codice il giuramento è scomparso e il testimone deve rendere (articolo 471) una dichiarazione « che lo impegna a dire il vero, per fargli intendere la solennità dell'atto e le conseguenze della falsità o della reticenza » (dalla relazione). Altrettanto vale per il perito (articolo 218). Dunque il Parlamento, rappresentato largamente nella Commissione consultiva, ha già dato almeno un primo significativo indizio della sua volontà.

Peraltro, tenendo presente che il giuramento è previsto nella Costituzione (articolo 91: giura il Presidente della Repubblica; articolo 93: giurano il Presidente del Consiglio e i Ministri; articolo 135: giurano i giudici costituzionali), e pur considerando pienamente approvabile la scelta compiuta per il nuovo codice di procedura penale, si può ritenere, non senza fondamento, che nell'attuale situazione socio-culturale il termine giuramento possa anche mantenersi in un'accezione del tutto laica, ormai liberata da qualsiasi ipoteca religiosa.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

La questione si può dunque ridurre ad una modifica delle vigenti formule di giuramento, limitata alla soppressione delle espressioni religiose. A questo fine è diretto il presente disegno di legge.

A raccomandarne la rapida approvazione, sembra ai proponenti, vale in primo luogo l'argomento che motivi propriamente religiosi vietano il giuramento ai membri di alcune chiese o comunità cristiane non cattoliche, dai quali potrebbe domani essere risollevata un'eccezione di illegittimità costituzionale per ragioni opposte a quelle dei non credenti, o atei. Nè può essere escluso a priori che fra gli stessi cattolici si possa trovare qualcuno che intenda obbedire in maniera assoluta al divieto di giurare, presente nel Nuovo Testamento (discorso della montagna, lettera di Giacomo).

Va osservato, in secondo luogo, e ciò appare ai proponenti ragione decisiva, che l'introduzione dell'inciso « se credente », suggerita dalla Corte, va incontro ad un duplice rischio. Potrebbe essere interpretata come un obbligo di dichiarare in tribunale le proprie convinzioni personali più profonde, riducendole ad un dato anagrafico o giuridico che inevitabilmente le snatura. Inoltre, e soprattutto, si potrebbe venire a creare una sorta di ineguaglianza di fatto tra chi, accettando il riferimento a Dio, dà al suo impegno uno spessore religioso e chi, respingendolo, si pone su un piano esclusivamente umano. Il giuramento del credente (o di chi tale si voglia comunque dichiarare) potrebbe quindi assumere un peso ed una rilevanza maggiori rispetto al giuramento del non credente. Ferme restando, ovviamente, le conseguenze giuridiche, sul piano psicologico lo squilibrio fra i due tipi di giuramento potrebbe avere effetti non desiderabili.

I proponenti auspicano che il disegno di legge possa incontrare larghissimo consenso da parte di credenti e non credenti, uniti gli uni e gli altri nella volontà di « non nominare il nome di Dio invano ».

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nell'articolo 238 del codice di procedura civile, primo comma, la parola « religiosa » è sostituita con « civile ». Al secondo comma dello stesso articolo le parole « davanti a Dio e agli uomini » sono soppresse.

Art. 2.

Nell'articolo 251 del codice di procedura civile, secondo comma, la parola « religiosa » è sostituita con « civile »; le parole «davanti a Dio e agli uomini » sono soppresse.

Art. 3.

Nell'articolo 142 del codice di procedura penale, primo comma, le parole « del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio » sono soppresse.

Art. 4.

Nell'articolo 316 del codice di procedura penale, secondo comma, le parole « davanti a Dio e agli uomini » sono soppresse.

Art. 5.

Nell'articolo 329 del codice di procedura penale, primo comma, le parole « davanti a Dio e agli uomini » sono soppresse.

Art. 6.

Nell'articolo 449 del codice di procedura penale, secondo comma, le parole « davanti a Dio e agli uomini » sono soppresse.